

Prot. n.90/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 15 Febbraio 2013

Oggetto: **Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 – Permessi elettorali***Riepilogo delle disposizioni in materia di permessi elettorali retribuiti a favore dei lavoratori che adempiono funzioni presso i seggi elettorali*

Si segnala che nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 si svolgeranno le consultazioni elettorali politiche per l'elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

I seggi si apriranno, per le operazioni preliminari, nel pomeriggio di sabato 23 febbraio mentre le votazioni si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 22 della domenica 24 febbraio e dalle ore 7 alle ore 15 del successivo lunedì 25 febbraio.

* * *

Al riguardo si ricorda che il regime dei permessi elettorali retribuiti a favore dei lavoratori che adempiono funzioni presso i seggi elettorali è disciplinato dall'art. 11 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, integrato dalla successiva norma interpretativa contenuta nell'articolo unico della Legge 29 gennaio 1992, n. 69.

Tali disposizioni possono essere brevemente riepilogate come segue.

Ai lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso i seggi elettorali compete il diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni.

In tale periodo occorre verificare quali giornate siano lavorative e quali siano festive o non lavorative.

Quanto alle prime (giornate lavorative: ad esempio, il lunedì ed eventualmente il sabato, se l'azienda non adotta la settimana corta), il dipendente ha diritto a fruire del medesimo trattamento economico e normativo che sarebbe spettato in caso di effettiva prestazione.

Per quanto riguarda le seconde (giornate festive, come la domenica, o non lavorative, come il sabato, nell'eventualità che l'azienda adotti la settimana corta), esse andranno retribuite con altrettante quote della retribuzione normale, ovvero, stante l'equivalenza prevista dal legislatore, con l'alternativa di un riposo compensativo.

Nessuna maggiorazione è dovuta in aggiunta alla normale retribuzione giornaliera, poiché il dipendente, per la prestazione effettuata nel seggio, percepisce anche il compenso stabilito per legge. Gli stessi rappresentanti di lista, che non percepiscono il predetto compenso, tuttavia ricevono particolari gratificazioni nell'ambito della loro attività presso i gruppi politici rappresentati.

La legge non prevede a chi compete la scelta tra retribuzione o riposi compensativi. Si ritiene comunque che, avendo già il legislatore aggravato la posizione del datore di lavoro, almeno sotto tale profilo spetti a quest'ultimo la facoltà di opzione, tenendo peraltro conto di quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (riposi settimanali).

Nel caso in cui l'azienda ritenesse di aderire alla richiesta del dipendente di usufruire di riposi compensativi, la data di fruizione degli stessi dovrà tener conto delle esigenze tecnico-produttive.

I lavoratori interessati sono tenuti a produrre all'azienda, oltre alla copia del certificato di chiamata al seggio, anche l'attestato, firmato dal presidente, con l'indicazione delle giornate di presenza al seggio e dell'orario di chiusura.

Per i lavoratori che assolvono l'incarico di presidente, la certificazione in argomento potrà essere vistata dal vice-presidente.

A favore dei lavoratori che debbano votare in Comuni diversi da quello in cui prestano la loro opera, le aziende, al fine di consentire l'esercizio del voto, prenderanno in considerazione eventuali richieste di permesso nei limiti del tempo strettamente necessario per esercitare il diritto di voto. Per tali permessi la legge non prevede alcun trattamento retributivo.

I nostri uffici dell'Associazione sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino)